

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 008/CFA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 134/CFA– RIUNIONE DEL 24 MAGGIO 2017

I COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO
- DELLA SOCIETÀ S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
4, COMMI 1 E 2, 10, COMMA 3 C.G.S., IN REL. ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO
IV) NOIF, A TITOLO DI:**

**A) RESPONSABILITÀ DIRETTA PER COMPORTAMENTO DEI PROPRI LEGALI
RAPPRTI PRO-TEMPORE SIGG. FEDELI FRANCO E FEDELI ANDREA;**

**B) RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER COMPORTAMENTO DEL LEGALE
RAPPRTTE PRO-TEMPORE SIG. FEDELI FRANCO E DEL REVISORE UNICO SIG.
COLLINA MASSIMO;**

**- DEI SIGG. FEDELI FRANCO E FEDELI ANDREA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
1BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 CGS, IN REL. ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFO
IV) NOIF,**

**- DEI SIGG. FEDELI FRANCO E COLLINA MASSIMO PER VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1 CGS,**

**SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11052/993 PF16-17 GP/GC/BLP DEL
7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 78
del 26.4.2017)**

La decisione impugnata ha respinto il deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti degli attuali appellati: Franco Fedeli (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), Andrea Fedeli (all'epoca dei fatti Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della Società SS Sambenedettese arl), Massimo Collina (Revisore Unico della Società SS Sambenedettese arl), Società SS Sambenedettese arl - (nota n. 11052/993 pf16-17 GP/GC/blp del 7.04.2017).

La Procura contesta il proscioglimento, svolgendo un'ampia illustrazione delle proprie tesi accusatorie.

Gli appellati resistono al gravame, spiegando anche alcune difese subordinate e proponendo eccezioni preliminari di rito.

Il collegio deve esaminare, preliminarmente, l'eccezione di tardività del reclamo, sollevata dalle parti appellate.

Al riguardo, gli incolpati deducono la violazione del disposto di cui al comunicato ufficiale 181/L del 21.4.2017, in forza del quale i termini per l'impugnazione delle decisioni di primo grado, concernenti la violazione degli articoli 6, 7, e 8 C.G.S., sono ora stabiliti in due giorni.

In punto di fatto, rilevano che la decisione impugnata è stata pubblicata il 26.4.2017, mentre il reclamo è stato notificato il 3.5.2017, oltre il termine di due giorni.

L'eccezione è priva di pregio.

Va precisato che l'atto di deferimento in esame riguarda la violazione dell'art. 8 C.G.S., ma solo, limitatamente alla posizione dei signori Collina e Fedeli Franco (punti 3 e 4, lettera b dell'atto della Procura). Sicché, a tutto concedere, la tardività del reclamo prospettata dagli interessati sarebbe solo parziale e non travolgerebbe la restante parte del deferimento.

Ma l'incolpazione in oggetto ha una portata molto più ampia e concerne una pluralità di addebiti ulteriori e diversi, strettamente connessi, tutti soggetti al rito ordinario e fuori dal campo di applicazione delle nuove disposizioni processuali. Ne consegue che, in coerenza con i principi generali del codice di procedura civile, in presenza di giudizi connessi, soggetti a regole processuali diverse, si applica il rito ordinario.

Pertanto, il reclamo deve considerarsi tempestivo, anche prescindendo da ogni ulteriore questione riguardante l'ambito temporale di applicazione dei nuovi termini, che potrebbe essere ragionevolmente circoscritto ai soli giudizi (di primo grado) iniziati dopo la pubblicazione del Com. Uff. n. 181/L.

Nel merito, il deferimento proposto dalla Procura Federale è fondato.

È utile riassumere la vicenda contenziosa all'origine del presente giudizio di appello.

Il procedimento trae origine dalla nota dell'8.3.2017, n. 2829.04/GC/cc con cui la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale quanto emerso nella riunione del 7.3.2017 dall'esame del report della Deloitte & Touche spa. In particolare, veniva riscontrato per la Società SS Sambenedettese a rl il tardivo pagamento, avvenuto in data 23 febbraio 2017, quindi oltre il termine del 16.2.2017, degli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 così come previsto dall'art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF. Si segnalava, altresì, che la Società in data 16.2.2017, aveva depositato presso la Co.Vi.So.C una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore unico, con la quale attestava l'avvenuto pagamento degli emolumenti.

Pertanto, con provvedimento del 7.4.2017, la Procura Federale deferiva dinanzi al competente Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare, i Sig.ri Fedeli Franco, Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della SS Sambenedettese a rl e Fedeli Andrea, Direttore Generale e legale rappresentante p.t. della SS Sambenedettese a rl, Collina Massimo, Revisore Unico della SS Sambenedettese a rl per rispondere:

- i Sig.ri Fedeli Franco e Fedeli Andrea, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo VI) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16.2.2017, gli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C. entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- i Sig.ri Fedeli Franco e Collina Massimo, della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1 C.G.S., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società SS Sambenedettese a rl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo;

- la Società SS Sambenedettese a rl, a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo VI) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16.2.2017, gli emolumenti dovuti al tesserato Federico Sandro per la mensilità di dicembre 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati;

Gli incolpati rappresentavano in giudizio che, a seguito del provvedimento di sospensione, disposto il 27.12.2016, e del successivo esonero, avvenuto il 13.2.2017, del Direttore Sportivo Federico Sandro da parte della Società SS Sambenedettese a rl, quest'ultima ha ritenuto di versare

al Sig. Federico gli emolumenti relativi ai mesi di dicembre e di gennaio attraverso la corresponsione di assegni bancari, tratti sul conto dedicato esclusivamente al pagamento degli emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai tesserati.

Pertanto, in data 14.2.2017 venivano inviati a mezzo raccomandata al Sig. Federico i cedolini elaborati per i mesi di dicembre e gennaio unitamente agli assegni bancari a saldo delle relative spettanze. Tuttavia, la raccomandata non veniva consegnata, né ritirata dal Sig. Federico come risulta dalla certificazione di compiuta giacenza allegata alla memoria difensiva.

In data 16.2.2017 la Società, convinta che il pagamento nei confronti del Sig. Federico fosse andato a buon fine e, quindi, di aver corrisposto nei termini quanto dovuto, depositava presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione sottoscritta dal Sig. Franco Fedeli e dal Sig. Massimo Collina attestante l'avvenuto integrale pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di novembre e dicembre 2016.

Successivamente, la Società SS Sambenedettese a rl avendo appreso della mancata ricezione della raccomandata da parte del Sig. Sandro, in data 26.2.2017 provvedeva ad accreditare le somme mediante bonifico bancario.

Il Tribunale ha respinto il deferimento, muovendo dalla ricostruzione del dato normativo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 85, lett. c), par. VI) delle NOIF le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico devono documentare alla F.I.G.C. – Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del terzo bimestre (1° novembre – 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Pertanto, trattandosi del terzo bimestre, la Società avrebbe dovuto effettuare pagamenti e comunicazioni relative entro e non oltre il 16.2.2017.

Secondo i giudici di primo grado, alla luce della documentazione in atti si può affermare l'irrelevanza ai fini disciplinari delle condotte contestate ai deferiti. Infatti, dagli atti del procedimento, risulta come la Società abbia provveduto nei termini sanciti dalla normativa federale all'invio a mezzo raccomandata degli emolumenti dovuti al Direttore Sportivo esonerato ed abbia effettuato tempestivamente la relativa comunicazione all'organismo di vigilanza.

Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, *“non potersi attribuire alla Società una responsabilità per fatti alla stessa in nessun modo riconducibili come la mancata ricezione della raccomandata da parte del Sig. Sandro ed il conseguente mancato incasso delle spettanze. In ragione di ciò ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità disciplinare dei Sig.ri Fedeli Franco, Fedeli Andrea e Collina Massimo non può ritenersi provata. Dei comportamenti ascritti ai rappresentanti legali ed al Revisore Unico non risponde, conseguentemente, la Società SS Sambenedettese a rl né a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., né a titolo di responsabilità propria.”*

La conclusione cui perviene il Tribunale non può essere condivisa.

Le regole stabilite dalla Federazione sono finalizzate ad assicurare la assoluta tempestività dei pagamenti delle somme dovute dalle società e dai tesserati.

A tale scopo è prevista la tassatività delle modalità di pagamento, che deve essere effettuato esclusivamente attraverso l'uso del bonifico bancario nell'ambito di conti correnti dedicati.

Ciò risponde anche all'esigenza di salvaguardare la trasparenza dei flussi finanziari, la loro tracciabilità, il controllo tempestivo e semplificato della gestione contabile ed economica.

Nel caso in esame, la società ha inteso utilizzare un mezzo diverso da quello puntualmente indicato dalle norme organizzative, ossia il pagamento mediante assegni bancari tratti sullo stesso conto dedicato.

Si potrebbe anche discutere se, forzando il dato letterale delle disposizioni, il pagamento effettuato con altri strumenti possa costituire un succedaneo idoneo a realizzare comunque l'obiettivo del tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

In concreto, però, la scelta compiuta dalla società debitrice non è andata a buon fine, per ragioni non imputabili in alcun modo al creditore, che aveva interrotto il rapporto sportivo e professionale con la società.

Dunque, il “rischio” della utilizzazione di mezzi diversi da quelli tassativamente prescritti dalla disciplina di riferimento, quand’anche ritenuto ammissibile, non può che gravare sul debitore che sceglie di avvalersi di modalità non previste dalla normativa.

Né, evidentemente, gli incolpati possono invocare l’esimente della buona fede soggettiva. Le prescrizioni federali sono chiare, consolidate, del tutto ragionevoli nella loro finalità di tutela di interessi generali, non particolarmente gravose per gli operatori.

Alla luce delle considerazioni svolte, va quindi affermata la responsabilità disciplinare degli incolpati, in relazione agli addebiti loro rispettivamente ascritti. Non vi sono dubbi, infatti, in ordine alla ricostruzione materiale dei fatti di causa.

I fatti vanno peraltro valutati in relazione alla loro circoscritta gravità.

La C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la società S.S. Sambenedettese Srl;

- inibizione di mesi 1 per i sigg.ri Andrea Fedeli, Franco Fedeli e Massimo Collina;

II COLLEGIO

Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Paolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DELLA SIG.RA REGINA DANIELA WAINSTEIN (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.)

AVVERSO LA SANZIONE:

- **INIBIZIONE PER MESI 6;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016 – NOTE N. 11039/972 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

3. RICORSO DELLA SOCIETA’ US LATINA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE:

- **PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 5;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016, NONCHÉ DELLA RECIDIVA PREVISTA DALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S. – NOTE N. 11039/972 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

4. RICORSO SIG. BENEDETTO MANCINI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.)

AVVERSO LA SANZIONE:

- **INIBIZIONE PER MESI 11;**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016 – NOTE N. 11039/972 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

Con reclamo in data 8.5.2017, la sig.ra Regina Daniela Wainstein ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 80/TFN del 3.5.2017, chiedendone la riforma, con conseguente annullamento della sanzione della inibizione di mesi 6 con essa inflitta alla stessa reclamante.

Con reclamo in data 16.5.2017, anche il sig. Benedetto Mancini ha impugnato la medesima decisione del TFN – Sezione Disciplinare, chiedendo anche egli l'annullamento di quest'ultima e della sanzione della inibizione di mesi 11 con essa irrogata.

Da ultimo, anche il Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l., con ricorso in appello dello stesso 16.5.2017, ha gravato dinanzi a questa Corte la citata decisione di primo grado, chiedendone l'annullamento in una con la sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso Campionato Nazionale di Serie B, oltre che dell'ammenda di €1.500,00 per recidiva.

Con la impugnata decisione, il TFN ha accolto i deferimenti della Procura Federale:

I) nei confronti del sig. Benedetto Mancini, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della US Latina Calcio S.r.l., per violazione degli art. 1bis, comma 1, e art. 10, comma 3, C.G.S., nonché della stessa US Latina calcio S.r.l. per responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione: **i)** all'art. 85 lett. b) paragrafo VII NOIF, per il mancato versamento (segnalato dalla COVISOC in data 8.3.2017) da parte della citata Società entro il 16.2.2016 delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016; **ii)** all'art. 85 lett. B paragrafo VI NOIF, per il mancato versamento (segnalato dalla COVISOC in data 8 marzo 2017) da parte della citata Società entro il 16.2.2016 degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016;

II) nei confronti del sig. Benedetto Mancini e della sig.ra Regina Daniela Wainstein, nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della US Latina Calcio S.r.l., per violazione degli art. 1bis, comma 1, e art. 10, comma 3, C.G.S., nonché della stessa US Latina Calcio S.r.l. per responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione al mancato adempimento da parte della citata Società dell'onere previsto dal Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016 di depositare entro il 31.1.2017 una nuova garanzia dell'importo di €500.000,00 in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla Gable Insurance AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, essendosi avvalsa della garanzia di €300.000,00 certificata dalla LNP Serie B.

I tre reclami, siccome afferenti alla medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti.

➤ Con riferimento al reclamo della sig.ra Wainstein, va respinta l'eccezione preliminare di improcedibilità del deferimento per genericità ed indeterminatezza della incolpazione, essendo quest'ultima, al contrario di quanto assume la reclamante, chiara e sufficientemente precisa, nella sua sinteticità, in ordine alla indicazione delle condotte illecite attribuite alla sig.ra Wainstein. Quest'ultima, del resto, ha ben potuto esercitare in modo compiuto, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, il suo diritto di difesa, con il che va escluso anche ogni ipotizzato *vulnus* al diritto ad un giusto processo sportivo.

Nel merito, il reclamo è fondato e va accolto, atteso che la decisione impugnata è effettivamente erronea laddove, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, afferma la responsabilità della sig.ra Wainstein sul presupposto della titolarità in capo alla stessa di poteri di legale rappresentanza della US Latina Calcio S.r.l., ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale ed in ragione dell'assenza di alcuna limitazione dei poteri dei consiglieri di amministrazione in sede di rispettiva nomina.

Ad avviso di questa Corte, in realtà, dagli atti del giudizio non è dato rilevare, quanto meno in termini univoci e certi, come è necessario, che alla sig.ra Wainstein, nominata consigliere di

amministrazione della U.S. Latina Calcio S.r.l. in data 27.12.2016, siano stati attribuiti anche quei poteri di rappresentanza legale della citata Società che il deferimento della Procura Federale, prima, e la decisione impugnata, poi, assumono invece sussistenti nel caso di specie.

L'art. 15 dello Statuto sociale, infatti, non appare risolutivo ai fini che qui interessano, dal momento che, pur contenendo previsioni relative alla (generica) rappresentanza della società secondo cui, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, essa spetterà a tutti i componenti in via disgiuntiva tra di loro, è disposizione che concerne più propriamente l'organo amministrativo della Società ed in particolare le diverse forme in cui può articolarsi la sua composizione, i poteri gestori ad esse attribuiti, la durata del mandato ed i requisiti di nomina dei consiglieri, rivenendosi nello Statuto della U.S. Latina Calcio S.r.l. altra e specifica disposizione – ossia l'art. 18 – esclusivamente riferita alla rappresentanza della società davanti ai terzi ed in giudizio, ai sensi della quale detta rappresentanza (legale) spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed anche, per quanto qui interessa, ai consiglieri, ma solo “*nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina*”.

Quando anche, pertanto, tra l'art. 15 dello Statuto sociale invocato dalla Procura Federale e ritenuto applicabile alla fattispecie dalla decisione impugnata e l'art. 18 richiamato dalla reclamante, e sopra ricordato, fosse ravvisabile una antinomia normativa, essa, ad avviso di questo Giudice, in ossequio al principio “*lex specialis derogat generali*”, va comunque risolta privilegiando la disposizione statutaria che ha quale unico e specifico oggetto la rappresentanza legale della società e quindi applicando l'art. 18 piuttosto che l'art. 15 dello Statuto della U.S. Latina Calcio S.r.l., con la conseguenza che, non essendo stato attribuito in sede di nomina, come risulta dal verbale assembleare del 27.12.2016, alcun potere di rappresentanza della Società alla sig.ra Wainstein, la stessa è stata consigliere di amministrazione ma non anche legale rappresentante della US Latina.

Ad una tale conclusione conducono altresì – e la circostanza appare a questa Corte risolutiva ai fini della fondatezza del reclamo – il Foglio di Censimento Anno Sportivo 2016/2017, allegato agli atti del giudizio, nel quale la sig.ra Regina Daniela Wainstein è indicata nel solo riquadro relativo alla identificazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, firmato peraltro dalla stessa sig.ra Wainstein ai fini della accettazione della clausola compromissoria, ma non anche nell'ulteriore riquadro dedicato invece alla identificazione degli amministratori, collaboratori ed in generale dei soggetti “*aventi il potere di rappresentare ed impegnare validamente la società*”, nel quale risulta il solo nominativo del sig. Angelo Ferullo, Presidente della Società, che detta indicazione ha ratificato mediante specifica sottoscrizione.

Nello stesso senso depone anche la Visura ordinaria della CCIAA di Latina, depositata agli atti del giudizio dalla reclamante, nella quale la sig.ra Wainstein risulta mero “Consigliere”, figurando invece quale (unico) “*Rappresentante dell'impresa*” il sig. Angelo Ferullo sia nella Sezione “*Dati anagrafici*”, sia in quella specificamente riguardante gli “*Amministratori*” della Società.

Ne consegue che, difettando in capo alla sig.ra Wainstein il potere di rappresentanza legale della US Latina Calcio S.r.l., la stessa, in riforma della decisione impugnata, va prosciolta dall'addebito contestato con l'atto di deferimento che detto potere di rappresentanza ha invece dato erroneamente per presupposto.

➤ Per le stesse ragioni sopra esposte, va altresì accolto il reclamo del sig. Benedetto Mancini, che reca doglianza analoga a quella appena esaminata e proposta dalla sig.ra Wainstein, non essendo anche egli mai stato nominato rappresentante legale della U.S. Latina Calcio S.r.l. dall'assemblea dei soci del 27.12.2016. In riforma della decisione impugnata, il sig. Mancini va dunque ugualmente prosciolto dagli addebiti contestati con l'atto di deferimento, atteso che quest'ultimo è fondato sul presupposto della attribuzione allo stesso sig. Mancini di inesistenti poteri di rappresentanza della Società.

➤ In ragione dei proscioglimenti che precedono, va, infine, parzialmente accolto anche il reclamo del Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l., ritenendo questa Corte congruo conseguentemente ridurre a n. 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 la sanzione inflitta dalla decisione impugnata, ferma l'ammenda di €1.500,00.

Per questi motivi la C.F.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2, 3 e 4 così dispone:

- Accoglie il ricorso come sopra proposto dalla sig.ra Regina Daniela Wainstein e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società US Latina Calcio Srl di Latina (LT), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica e conferma la sanzione dell'ammenda di €1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- Accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Benedetto Mancini e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

Publicato in Roma il 4 luglio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio